

COMUNE DI SEGARIU

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 42 del 27-12-22

Oggetto: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. SITUAZIONE AL 31/12/2021..

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 09:30, presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FENU ANDREA	Presente	LAI ALEX	Assente
PISANO ANGELA	Presente	SILENU MARIA LAURA	Presente
VINCI ALESSANDRO	Presente	PUTZU GIUSEPPE	Assente
PISTIS ROBERTO	Presente	MADEDDU NICOLA	Assente
ARDU MICHELE	Assente	ANNIS ANTONIO	Assente
ARDU VALENTINA	Assente	COLLU FEDERICA	Presente
GESSA SISINNIO	Presente		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario Comunale Dott. SOGOS GIORGIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta il Presidente Signor Andrea Fenu.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. “....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”;

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette,

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.9.2017 avente per oggetto *“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE”* con il quale si deliberava di:

- approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal COMUNE di SEGARIU alla data del 23 settembre 2016 ed in particolare di autorizzare il mantenimento della partecipazione nella Società G.A.L MARMILLA;

- di procedere, in riferimento alla società CISA SERVICE S.R.L, all'alienazione della partecipazione detenuta dal COMUNE di SEGARIU in quanto non strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ENTE, secondo la fattispecie della lettera a) comma 2 dell'art. 4 del TUPS;

VISTA la propria delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 26.11.2018 con la quale, *con riferimento al CISA SERVICE SRL, si prevedeva di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di SEGARIU entro il 29.9.2019;*

RICHIAMATA la ns. nota prot. 6007/2019 del 30.07.2019 con la quale veniva data comunicazione ai soci della CISA SERVICE SRL della volontà del Comune di SEGARIU di procedere all'alienazioni delle n. 5090 azioni possedute del valore nominale di € 1,00 ciascuna;

DATO ATTO che la procedura di alienazione delle quote detenute dal Comune di SEGARIU nella CISA SERVICE SRL ha avuto esito negativo in quanto nessun socio appartenente alla medesima società ha esercitato nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto sociale, il diritto di prelazione per acquisire l'intera quota associativa, come indicato nella determinazione U.R. n 86 del 08.10.2019;

VISTA la propria deliberazione C.C. n. 36 del 30.12.2019 con la quale si deliberava di attivare la procedura di recesso dalla società CISA SERVICE SRL ai sensi dell'art. 2473 del codice civile e dell'art. 12 dello Statuto sociale;

DATO ATTO che la società CISA SERVICE SRL risulta essere in STATO DI LIQUIDAZIONE così come risulta dalla documentazione in atti del Comune e dalla relazione sulle gestione del liquidatore aggiornato alla data del 24.9.2020 e acquisita al protocollo dell'Ente n. 7310 del 24.9.2020 e dalla visura camerale aggiornata alla data del 16.12.2022;

PRESO ATTO del parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 che si è espresso *pur non essendo direttamente* investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito di voto:

-Presenti e votanti = 7

-Voti favorevoli = 7

-Consiglieri Astenuti = 0

-Voti contrari = 0

PRESO ATTO dell'esito della votazione

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società in cui il Comune di SEGARIU detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e di seguito elencate:

- **G.A.L ALTA MARMILLA E MARMILLA in breve GAL MARMILLA Soc. Consortile arl;**

➤ **SOCIETA' CISA SERVICE S.R.L. in liquidazione;**

2. DI AUTORIZZARE il mantenimento della partecipazione nella Società G.A.L. ALTA MARMILLA E MARMILLA in breve G.A.L. MARMILLA Soc. Consortile arl, per la seguente motivazione:

“Il G.A.L. Gruppo di Azione Locale si pone l’obiettivo di preservare le caratteristiche del territorio e del paesaggio in chiave biologica, e di un utilizzo sostenibile del paesaggio urbano, agrario e di interesse naturalistico”;

3. DI PRENDERE ATTO che la società CISA SERVICE SRL si trova in stato di liquidazione;

4. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;

5. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP;

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7. DI COMUNICARE di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP;

8. DI COMUNICARE il presente provvedimento alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 20 c.3 del T.U.S.P.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 17-12-2022

Il Responsabile del servizio
SIG. ANDREA FENU

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 19-12-2022

Il Responsabile del servizio
ANDREINA FRAU

DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SIG. FENU ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SOGOS GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell'art. 134, c.3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Il Segretario Comunale
Dott. SOGOS GIORGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)
